

IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI CAMBIARI

di **Claudio Venturi**

Sommario: - 1. Riferimenti normativi. - 2. La istituzione e la tenuta del registro informatico dei protesti. - 2.1. *Il registro informatico dei protesti e le novità introdotte dalla legge n. 480 del 1995.* - 2.2. *L'elenco dei protesti.* - 2.3. *Il Registro informatico dei protesti.* - 2.4. *I punti essenziali della nuova normativa.* - 2.5. *La visionabilità del registro informatico.* - 2.5.1. *Norme generali.* - 2.5.2. *Diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio.* - 3. La cancellazione del protesto. - 3.1. *Cancellazione del protesto cambiario per intervenuto pagamento.* - 3.2. *La cancellazione per illegittimità o erroneità.* - 3.3. *Cancellazione per avvenuta riabilitazione.* - 3.4. *L'annotazione nel Registro.* - 3.5. *Le novità sul contenuto della cambiale.* - 3.6. *La cancellazione degli assegni protestati.* - 3.7. *Disposizioni in materia di usura. La riabilitazione* - 4. Il ricorso al Tribunale e i provvedimenti di sospensione della pubblicazione dei protesti. - 5. Il ricorso al Giudice di pace.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- **L. 15 novembre 1995, n. 480** (G.U. n. 269 del 17 novembre 1995): Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di Commercio. Art. 3 bis
- **L. 7 marzo 1996, n. 108** (Suppl. Ord. G.U. n. 58 del 9 marzo 1996): Disposizioni in materia di usura. Artt. 17 e 18
- **Legge 18 agosto 2000, n. 235** (G.U. n. 200 del 28 agosto 2000): Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari.
- **D.M. 9 agosto 2000, n. 316** (G.U. n. 256 del 2 novembre 2000): Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.
- **Legge 12 dicembre 2002, n. 273** (Suppl. Ord. n. 230 alla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2002): Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. Art. 45
- **Circolare del MICA n. 3504/C del 21 dicembre 2000**, Prot. 503675 - Regolamento 9 agosto 2000, n. 316 e Legge 28 agosto 2000, n. 235. Registro informatico dei protesti e nuove norme in materia di cancellazione dagli

elenchi dei protesti cambiari. Prime indicazioni (Pubblicata nella G.U. n. 8 del 11 gennaio 2001).

- **Circolare del MICA n. 3512/C del 30 aprile 2001**, Prot. 505844 – Registro informatico dei protesti. Elenco causali rifiuto pagamento assegni bancari (All. 1) ed elenco motivi di rifiuto di pagamento vaglia cambiari e tratte accettate (All. 2).

- **Circolare del MICA n. 3514/C del 24 maggio 2001** – Prot. 507199 – Registro informatico dei protesti – Precisazione circa l'avvio dell'operatività del registro.

- **Circolare del MICA n. 3557/C del 14 febbraio 2003** – Prot. 548142 – Legge 12 dicembre 2002, n. 273: misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza – Disposizioni in materia di titoli di credito.

- **D.M. 10 febbraio 2004** (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004): Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.

- **D.M. 30 marzo 2005**: Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento, per la trasmissione in via telematica e su supporto informatico alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte dei pubblici ufficiali abilitati.

- **Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3591/C del 26 settembre 2005**, Prot. 8778 – Registro informatico dei protesti – Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 C.P.C. – Azione giudiziaria delle Camere di Commercio per l'ottenimento dell'inefficacia dei provvedimenti di sospensione della pubblicazione dei protesti.

2. LA ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI

2.1 Il registro informatico dei protesti e le novità introdotte dalla legge n. 480 del 1995

La pubblicazione dei protesti risulterà tanto più efficace quanto più sarà tempestiva, aggiornata e organicamente consultabile da parte di chiunque vi abbia interesse.

Nell'era dell'informatica, il legislatore non poteva esimersi dal prevedere la istituzione di un "registro informatico dei protesti" *"al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali ... in modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale"*.

La istituzione di detto Registro informatico è stato previsto dall'art. 3-bis del D.L. n. 381/1995, inserito dalla legge di conversione n. 480/1995.

Tale registro è tenuto dalle Camere di Commercio.

Due sono le novità sostanziali:

1. esplicita attribuzione alle Camere di Commercio di un rapporto diretto (e non più mediato dal Presidente del Tribunale) con i pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti cambiari;
2. specifica previsione di fare della pubblicazione ufficiale dei protesti cambiari, attraverso la istituzione del registro informatico, lo strumento per dare concreta efficacia all'azione amministrativa di tale materia, in linea con i principi di semplificazione e di economicità introdotti dalla L. n. 241/1990 e a tutela della legalità dell'azione dei singoli, attraverso la trasparenza e la correttezza dei rapporti economici.

La previsione più importante dettata dall'art. 3-bis è quella di aver concesso alle Camere di Commercio una certa autonomia rispetto a quella del Presidente del Tribunale.

In passato, infatti, le Camere di Commercio avevano una funzione meramente esecutiva rispetto a quella del Presidente del Tribunale, il quale trasmetteva alle stesse Camere di Commercio una delle due copie degli elenchi dei protesti cambiari ad esso inoltrate direttamente dagli ufficiali levatori.

D'ora in poi, le Camere di Commercio saranno dotate in materia di specifiche ed autonome funzioni.

Naturalmente il Presidente del Tribunale, per le finalità connesse all'esercizio delle proprie funzioni, continuerà a ricevere un elenco dei protesti cambiari, direttamente da parte degli ufficiali elevatori o dalla Camera di Commercio, attraverso un apposito collegamento telematico.

2.2. L'elenco dei protesti

Le Camere di Commercio assegnano dei codici identificativi a ciascun Ufficiale levatore che opera nell'ambito territoriale della Camera di appartenenza.

L'Ufficiale provvede a redigere **due elenchi di protesti** su un programma informatico (denominato ARIANNA), fornito da Infocamere: il primo in cui vengono caricati gli assegni, i vaglia cambiari (pagherò) e le tratte accettate, il secondo le tratte non accettate.

Gli elenchi hanno cadenza mensile e riportano i protesti levati in un determinato periodo e devono essere trasmessi dagli Ufficiali levatori alla Camera di Commercio il giorno successivo alla fine di ogni mese.

La Camera di Commercio ha il compito di provvedere ad elaborare gli elenchi non oltre 10 giorni dall'arrivo.

L'elenco dei protesti va inserito nel Registro informatico dei protesti cambiari e dal giorno successivo alla pubblicazione possono essere richieste, da chiunque, informazioni su titoli o persone protestate.

Gli elenchi delle tratte non accettate vengono caricati in altro registro e vengono utilizzati solo per fini statistici.

Chiunque ne abbia necessità può richiedere l'elenco dei protesti, sia a livello nazionale che provinciale, dietro pagamento di diritti di segreteria.

Possono inoltre essere richieste visure, presso gli sportelli di tutte le Camere di Commercio e con il sistema "Telemaco-Pay", che permette la consultazione direttamente dal computer di casa, previa stipula di una apposita convenzione.

2.3. Il Registro informatico dei protesti

Il passaggio dalla pubblicazione cartacea alla gestione informatica dell'elenco dei protesti cambiari, previsto dalla legge n. 480 del 1995, si è attuato con la promulgazione di due provvedimenti legislativi che hanno in qualche modo rivoluzionato la tenuta degli elenchi dei protesti cambiari da parte delle Camere di commercio. Si tratta:

- del **D.M. 9 agosto 2000, n. 316**, con il quale si è provveduto ad approvare il regolamento di attuazione del registro informatico dei protesti;
- della **Legge 18 agosto 2000, n. 235**, con la quale si è provveduto a dettare norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari.

Tra i due documenti si è subito riscontrata una evidente mancanza di coordinamento e sono subito emerse questioni di compatibilità, tanto che il Ministero dell'industria è stato costretto ad emanare la **Circolare n. 3504/C del 21 dicembre 2000**, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in ordine alla congiunta operatività della legge n. 235 e del decreto n. 316.

Il nuovo elenco dei protesti ha avuto un'applicazione graduale, a partire dal 15 aprile 2001, data in cui è cessata la trasmissione degli elenchi cartacei.

A decorrere da questa data, entro il quinto giorno di ogni mese, i dati sui protesti dovranno essere trasmessi alla Camera di Commercio **su supporto informatico** (floppy disk) accompagnato da una copia stampata e firmata dal pubblico ufficiale che ha redatto l'elenco, oppure **per via telematica**, autenticati con la firma digitale. In mancanza della firma digitale, anche la trasmissione con modalità telematiche dovrà essere accompagnata da una copia cartacea dell'elenco.

A partire dal **15 maggio 2001** le Camere di Commercio provvedono alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti unicamente mediante il Registro informatico.

Con tale strumento, si intende assicurare la completezza, l'organicità e la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale, accrescendo così il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali.

Al rispetto delle nuove procedure informatizzate sono interessati tutti i pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 349 del 1973 (notai, ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e segretari comunali).

I pubblici ufficiali abilitati, ciascuno identificato con un codice alfanumerico, dovranno conformarsi alla nuova normativa inerente la redazione dell'elenco dei protesti su supporto cartaceo o informatico e alla sua trasmissione alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Il codice alfanumerico sarà composto, in sequenza: dalla sigla della provincia, da una lettera indicante la qualifica del pubblico ufficiale abilitato ¹, da un numero d'ordine nell'ambito della qualifica stessa.

Con **Decreto del Ministro dell'industria del 23 febbraio 2001** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2001) è stato approvato il modello di trasmissione alle Camere di commercio, da parte dei pubblici ufficiali

¹ N = Notaio, G = Ufficiale giudiziario, A = Aiuto ufficiale giudiziario, C = Segretario comunale.

abilitati e dei procuratori dell'Ufficio del Registro, dei protesti levati e dei rifiuti di pagamento registrati.

2.4. I punti essenziali della nuova normativa

La legge n. 235/2000, nel dettare le nuove norme in materia di cancellazione degli elenchi dei protesti cambiari, ha modificato la precedente regolamentazione sancita dalla Legge 12 febbraio 1955, n. 77, introducendo innovazioni sul contenuto dell'atto di protesto e sulla relativa pubblicazione, sulla trasmissione degli elenchi da parte di pubblici ufficiali abilitati, sull'autorità competente a depennare il nominativo del debitore dal Registro informatico.

Gli aspetti salienti della nuova disciplina possono essere di seguito indicati:

- gli elenchi dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché quelli per omessa accettazione di cambiali, **devono essere trasmessi direttamente al Presidente della Camera di Commercio**, escludendosi, in tal senso, l'obbligo dell'invio al Presidente del Tribunale;
- il debitore contro il quale il protesto è levato è indicato con il nome, il domicilio, il luogo e la data di nascita; gli stessi dati devono essere integralmente contenuti nell'elenco dei protesti trasmessi al Presidente della Camera di Commercio e successivamente trascritti a fianco del nome del protestato nel registro informatico dei protesti;
- la competenza esclusiva del Presidente della Camera di Commercio (in luogo di quella del Presidente del Tribunale) a ricevere l'istanza di cancellazione del debitore che ha eseguito il pagamento dell'effetto entro 12 mesi dalla levata del protesto. Analoga istanza di cancellazione può essere presentata allo stesso organo da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto in modo illegittimo o erroneo.
- La competenza del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Protesti della Camera di Commercio a provvedere sull'istanza entro 20 giorni e a disporre l'eventuale cancellazione definitiva dal registro, da effettuarsi non oltre 5 giorni dalla pronuncia.
- La competenza dell'Autorità giudiziaria (**giudice di pace**) in caso di ricorso contro il provvedimento di reiezione dell'istanza.

Il **Registro Informatico dei Protesti** provvede alla pubblicazione ufficiale dell'Elenco Protesti in sostituzione della precedente pubblicazione cartacea dell'elenco stesso già effettuata dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 12 Febbraio 1955, n. 77.

2.5. La visionabilità del registro informatico dei protesti

2.5.1. Norme generali

All'articolo 12 del D.M. 9 agosto 2000, n. 316 si stabilisce, testualmente, che **“Il registro informatico è accessibile al pubblico”**.

La consultazione è effettuata sui terminali delle Camere di Commercio o sui terminali remoti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio.

La consultazione ha luogo su scala nazionale.

La ricerca delle notizie dei protesti avviene in base al nome del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto di pagamento. La Camera di Commercio rilascia, a richiesta dell'interessato, visura con l'esito della ricerca.

È consentito altresì estrarre:

- a) elenchi di protesti e rifiuti di pagamento selezionati in base ad altri parametri di ricerca;
- b) elenchi integrali delle iscrizioni eseguite nel registro informatico nei quindici giorni precedenti a quello della consultazione;
- c) copie integrali della “pagina elettronica delle variazioni dei dati”, nella quale sono elencate le notizie dei protesti cancellate o modificate in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei quindici giorni precedenti la consultazione, con indicazione della data in cui è stata effettuata la cancellazione o la modifica e del provvedimento che l'ha disposta e, distintamente elencati, i decreti di riabilitazione pubblicati nel registro informatico nello stesso periodo di tempo.

2.5.2. Diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio

Con il D.M. 15 maggio 2001 ², sono stati per la prima volta stabiliti specifici diritti di segreteria relativi alla tenuta del Registro informatico dei protesti.

Attualmente i diritti di segreteria sono quelli previsti dalla Voce 7 della Tabella B, allegata al D.M. 29 novembre 2004 ³.

Nella tabella (Vedi Tavola n. 1) sono previsti il rilascio:

- a) di visure,
- b) di certificati, e
- c) di elenchi per parametri.

Sono, inoltre, previsti il rilascio di un “elenco integrale nazionale mensile” e di un “elenco integrale provinciale mensile”.

(Tavola n. 1)

N. Ord.	Adempimento	Importo
7.	<i>Allo sportello camerale</i>	
7.1.	Visura esito ricerca	2,00
7.2.	Certificato esito ricerca	5,00
7.3.	Elenco per parametri – Richiesta Elenco	114,00
	Elenco per parametri – Costo a posizione estratta	0,09
7.4.	Cancellazione	8,00
7.5.	Elenco integrale nazionale mensile	3.409,00
7.6.	Elenco integrale provinciale mensile	
7.6.1.	- Classe A	114,00
7.6.2.	- Classe B	68,00
7.6.3.	- Classe C	34,00

² D.M. 15 maggio 2001 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2001): Istituzione di nuovi diritti di segreteria per servizi svolti dalle camere di commercio ad integrazione della tabella A allegata al decreto interministeriale 22 dicembre 1997 e ulteriori variazioni e ad integrazione della tabella B allegata al decreto interministeriale 22 dicembre 1997.

³ Per consultare la tabella completa dei diritti di segreteria, si rimanda in questa Sezione – La Camera di Commercio > Adempimenti e servizi > Diritti di segreteria riscossi dalle Camere di commercio.

	<i>Al terminale remoto / distributori</i>	
7.7.	Visura effetti	0.05
7.8.	Ricerca anagrafica	0.02
7.9.	Elenco per parametri – Richiesta	52,00
	Elenco per parametri – Costo a posizione estratta	0.03
7.10.	Elenco integrale nazionale mensile	1.549,00
7.11.	Elenco integrale provinciale mensile	
7.11.1	- Classe A	52,00
7.11.2	- Classe B	31,00
7.11.3	- Classe C	15,00

3. LA CANCELLAZIONE DEL PROTESTO

3.1. Cancellazione del protesto cambiario per intervenuto pagamento

Gli articoli 3 e 4 della legge n. 77/1955 sono stati rispettivamente sostituiti (con decorrenza 16 dicembre 2000) dagli articoli 1 e 2 della legge 18 agosto 2000, n. 235. L'articolo 4 è stato successivamente modificato dall'art. 45, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

La novità principale contenuta in questi provvedimenti è la seguente: a decorrere dal 27 dicembre 2000, l'istanza di cancellazione del protesto, **limitatamente ai vaglia cambiari e alle tratte accettate** (non agli assegni), non andrà più presentata in Tribunale ma presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Gli altri punti essenziali contenuti in questi due articoli sono i seguenti:

- a) I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere alla Camera di Commercio competente per territorio, **il giorno successivo alla fine di ogni mese**, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonché l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali.
- b) Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto è levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico dei protesti.
- c) Il debitore che, **entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto**, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, **ha**

diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti.

- d) **Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti** (non più il Presidente della Camera di Commercio) provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, il responsabile dell'ufficio accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l'esecuzione del provvedimento, da effettuare **non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso**, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza.
- e) Per la presentazione dell'istanza di cui sopra è dovuto alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura **un diritto pari, per ogni protesto, a 8,00 euro** per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico dei protesti. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio **non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza**, corredata del provvedimento di riabilitazione" (*art. 17, comma 6-bis, della legge n. 108/1996, aggiunto dall'articolo 3 della legge n. 235/2000, successivamente modificato dall'art. 45, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273*).

Il debitore che intende chiedere la cancellazione dall'elenco dei protesti, ma non sia in grado di reperire il titolo, salvo i diritti inerenti al titolo protestato, può produrre, in luogo del titolo quietanzato, un certificato di un'azienda di credito, attestante il deposito dell'importo del titolo vincolato al portatore. L'azienda può svincolare il deposito unicamente al portatore che produce il titolo (*Cfr. art. 9, D.P.R. n. 290/1975*).

La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel Registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, o dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di tale cancellazione, **per cinque anni dalla data della registrazione** (*Ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 3 bis del D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, così come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 235/2000*).

3.2. La cancellazione per illegittimità o erroneità

Istanza analoga a quella di cui sopra può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, **illegittimamente od erroneamente**, nonchè **dai pubblici ufficiali incaricati della levata del**

protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.

3.3. Cancellazione per avvenuta riabilitazione

Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario (cambiale) oltre il termine di un anno dalla effettuazione del protesto, può chiederne, con domanda analoga a quella di cui sopra, l'annotazione nel Registro Protesti.

Ai sensi dell'art. 17 della Legge 108/1996 (Disposizioni contro l'usura) "*il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto, ha diritto di ottenere, trascorso un anno dal protesto, la riabilitazione*".

La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale su domanda dell'interessato corredata dei documenti giustificativi.

Il provvedimento diventa definitivo se, nel termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione nel Registro Informatico Protesti, non è stato presentato alcun reclamo.

Una volta divenuto esecutivo il decreto di riabilitazione del Tribunale, il debitore protestato riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto dal Registro Protesti.

A tale scopo deve presentare domanda in bollo, corredata del provvedimento di riabilitazione, al Presidente della Camera di Commercio, il quale provvede alla cancellazione entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza.

3.4. La annotazione nel Registro

Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne **l'annotazione sul citato registro informatico**. A tale fine l'interessato presenta al responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio la relativa formale istanza, compilata un apposito modello ⁴, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto dovuto alla Camera di Commercio.

3.5. Le novità sul contenuto della cambiale

A partire dal 29 dicembre 2002, per effetto del disposto di cui al comma 1 dell'art. 45 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, la cambiale, oltre ai dati previsti dall'art. 1 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, dovrà obbligatoriamente contenere il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il **codice fiscale di chi è designato a pagare** (trattario).

Si tratta di una novità importante, attesa da anni, che garantirà l'esattezza delle informazioni su protesti. Non saranno più possibili gli errori nei protesti causati da omonimie.

3.6. La cancellazione degli assegni protestati

⁴ Il modello è reperibile sul sito www.tuttocamere.it - Sezione Modulistica > Altre attribuzioni.

Per la cancellazione degli assegni protestati è necessario, prima, rivolgersi al Presidente del Tribunale per ottenere il provvedimento di riabilitazione, e successivamente presentare istanza all'ufficio protesti presso la Camera di Commercio per ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal Registro informatico.

Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 70 del 14 marzo 2003) ha dichiarato infondati i dubbi sollevati da un giudice di pace sull'articolo 4, comma 1, della legge n. 77 del 1955, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 235 del 2000.

Il traente di un assegno bancario scoperto sosteneva nel ricorso di essere irrazionalmente discriminato rispetto al debitore contro cui sia stato levato un protesto per mancato pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario.

A tale proposito la Corte ha sostenuto che, anche se si sta assistendo ad un avvicinamento della disciplina legislativa dell'assegno bancario a quella della cambiale, permangono ancora significative diversità di disciplina "frutto di opzioni non irragionevoli del legislatore".

3.7. Disposizioni in materia di usura. La riabilitazione

Secondo quanto stabilito dall'art. 17 della L. n. 108/1996, concernente disposizioni in materia di usura, il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, **trascorso un anno dal levato protesto**, la riabilitazione.

Schematizzando, i presupposti della riabilitazione sono quindi:

- a) il pagamento del titolo protestato;
- b) non aver subito un ulteriore protesto nel corso dell'anno successivo a quello del protesto levato (o dell'ultimo, in caso di più protesti).

La riabilitazione, prevista dall'art. 17 legge n. 108/1996, può trovare applicazione ad ogni ipotesi di protesto o di atto equivalente, quale che sia la natura del titolo di credito (cambiale, vaglia cambiario od assegno bancario), non ponendo la norma alcuna limitazione (Cfr. Trib. Roma, decr., 19.8.1998, Giurisprudenza italiana, 1999, I, 2085).

La norma deve altresì intendersi riferita a qualsiasi debitore protestato, non necessariamente implicato in fatti d'usura; in tal senso depone la generica espressione utilizzata dal legislatore nell'articolo in esame, "debitore protestato", nonché la circostanza che, nella stessa legge n. 108/1996, "le norme da applicare esclusivamente alle vittime dell'usura sono espressamente indicate. È il caso dell'art. 18 che fa espresso riferimento "al debitore che sia parte offesa nel delitto di usura".

La riabilitazione è accordata con **decreto del Presidente del Tribunale** su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi ⁵.

Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

⁵ Per la documentazione da allegare all'istanza, si veda il modulo riportato nella Sezione: Modulistica > Altre attribuzioni > Registro dei protesti cambiari.

L'articolo 3 della legge n. 235 del 2000, ha aggiunto un comma, il 6-bis, il quale è stato poi successivamente modificato dall'art. 45, comma 3 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel quale si stabilisce che *“Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione”*.

Avverso il diniego di riabilitazione, il debitore può proporre reclamo, entro 10 giorni dalla comunicazione, alla Corte d'appello, che decide in camera di consiglio.

Anche l'eventuale decreto della Corte di appello che accoglie il reclamo sarà soggetto alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei protesti cambiari.

Ottenuta la riabilitazione, il soggetto interessato dovrà presentare istanza di cancellazione alla Camera di Commercio nel cui Registro è stato pubblicato il protesto ⁶.

La cancellazione del protesto viene disposta dal Dirigente responsabile dell'ufficio protesti e deve avvenire non oltre 20 giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. IL RICORSO AL TRIBUNALE E I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEI PROTESTI

E' bene tener presente che la Camera di Commercio delibera sulla domanda di cancellazione limitatamente alle sole ipotesi di **illegittimità o erroneità formale e documentale** della levata del protesto, non entrando nel merito di problematiche che sono all'origine del protesto (es. truffe, controversie contrattuali, ecc.), che andranno eccepite innanzi alla giustizia ordinaria (al Giudice di Pace oppure al Tribunale per richiedere eventuale provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per la sospensione della pubblicazione dei protesti).

In data 4 ottobre 2005 è stata diffusa la Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3591/C del 26 settembre 2005 in merito alle problematiche derivanti dalla tenuta del Registro informatico dei protesti, in relazione ai provvedimenti d'urgenza al giudice ordinario ex art. 700 C.P.C. proposti dalle Camere di Commercio per l'ottenimento dell'inefficacia dei provvedimenti di sospensione della pubblicazione dei protesti.

E' bene, innanzitutto, ricordare che il provvedimento d'urgenza, disciplinato dagli articoli 669-novies e ss. Del C.P.C., perde la sua efficacia:

- a) quando il procedimento di merito non venga iniziato nel termine perentorio, fissato dall'art. 669-octies, non superiore a 30 giorni;
- b) se successivamente al suo inizio si estingue.

In entrambi i casi, su ricorso della parte interessata, il giudice che ha emesso il provvedimento d'urgenza deve dichiarare, con ordinanza esecutiva,

⁶ Vedi nota precedente.

l'inefficacia del provvedimento d'urgenza dando le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.

Il Ministero, nella citata circolare, spiega che solo al verificarsi di queste condizioni le Camere di Commercio sono legittimate a procedere alla pubblicazione della notizia del protesto nel Registro informatico.

La circolare precisa, inoltre, che anche nel caso in cui sia stata emessa la sentenza di merito che dichiara l'inesistenza del diritto cautelato, la Camera di Commercio potrà iscrivere il dato del protesto solo nel caso di esplicita dichiarazione di inefficacia del provvedimento contenuta nella sentenza, oppure, in mancanza, in presenza di un'ordinanza a seguito di apposito ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento stesso.

In questi casi, nel caso di assenza o di inerzia di un soggetto interessato, le Camere di Commercio devono assumersi l'onere di presentare il ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento d'urgenza di sospensione della pubblicazione dei protesti per farne dichiarare l'inefficacia.

Ora, poiché la presentazione di questi ricorsi comporta dei costi che gravano sul bilancio, ci si è chiesti se si possa configurare un obbligo a carico della Camera di Commercio.

Il Ministero ritiene che, nonostante non si rinvenga sotto il profilo giuridico un vero e proprio obbligo all'azione processuale, che le Camere di Commercio debbano ugualmente procedere.

Con l'attivazione del Registro informatico dei protesti, accessibile al pubblico in tempo reale, sono da tenere in considerazione le nuove responsabilità affidate dalla legge alle Camere di Commercio.

In relazione ai costi da dover sostenere, il Ministero tiene a precisare che gli stessi debbano essere coperti dal diritto annuale che le Camere di Commercio incassano dalle imprese e che viene determinato anche tenendo conto del "fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale" (art. 18, comma 4, L. n. 580/1993).

5. IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE

La legge n. 235/2000 prevede che, nel caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione entro i 20 giorni stabiliti dalla legge da parte del Dirigente responsabile, l'interessato può proporre ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria: **il giudice di pace**.

La competenza spetta al giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

L'interessato deve comunicare alla Camera di Commercio e alla eventuale controparte una copia autentica del ricorso, entro la data stabilita dal giudice di pace.

Il Giudice di pace decide sull'accoglimento del ricorso e, in caso favorevole, decide l'annullamento del provvedimento di rigetto e ordina la cancellazione del protesti dal Registro informatico dei protesti cambiari o, in caso contrario, rigetta il ricorso.